



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante Codice della navigazione e, in particolare l'articolo 746, recante disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011, per la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTE le previsioni di cui all'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che prevedono che tale regolamento non si applichi *“agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

VISTO il Regolamento dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito “ENAC”) UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro relativamente a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), in cui si dichiara che tale regolamento ha lo scopo di: *“definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022, che modifica il suindicato Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

CONSIDERATO che il Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente della Provincia di Ravenna ODV (di seguito *“Guardie ecologiche Ravenna ODV”*), organizzazione di volontariato attiva nella tutela ambientale e nella vigilanza ecologica sul territorio, regolarmente Iscritta all'elenco Regionale di Protezione Civile, opera per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle aree protette della provincia di Ravenna (operatore ambientale riconosciuto con Legge Regionale – Emilia Romagna - n.23/89, Agenti di Polizia Zoofila ai sensi della Legge n. 189/2004) in collaborazione attiva con le istituzioni locali, nonché con gli Enti regionali e in stretta sinergia con le forze di Polizia Ambientale locale, svolgendo molteplici funzioni di interesse e sicurezza pubblici nelle quali l'impiego degli UAS risulta proficuo;

CONSIDERATO che *Guardie ecologiche Ravenna ODV* è un'organizzazione regolarmente registrata sul portale D-FLIGHT, nella persona del proprio Presidente, con codice operatore ITEDImH623 e ha in proprietà, in particolare, i seguenti UAS:

<i>Costruttore</i>	<i>Modello</i>	<i>Targa D-FLIGHT</i>	<i>N° di serie</i>
DJI	MAVIC 2 DUAL ENTERPRISE	ITA-6973637	298DG8SR017RJP
DJI	MAVIC 3T	ITA-3186936	1581F5FJB229Q00A01E2
DJI	AIR2S	ITA-3962173	3YTBJ5600302R6
DJI	AIR2S	ITA-6561851	3YTDJ1F003L40M

VISTA la nota del 27 marzo 2025, acquisita dalla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari (di seguito "DGATASS") con prot. n. 1905 in data 28 marzo 2025 – integrata con nota del 6 maggio 2025, acquisita dalla DGATASS con prot. n. 2635 in pari data – con la quale la *Guardie ecologiche Ravenna ODV* ha inoltrato formale istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato dei suindicati UAS messi a disposizione per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e, in particolare, delle seguenti funzioni:

- monitoraggio ambientale e sorveglianza delle aree protette;
- prevenzione e contrasto dell'abbandono di rifiuti e attività illecite a danno dell'ambiente;
- attività di antibraconaggio e contrasto a reati contro la fauna;
- sorveglianza antincendio boschivo in collaborazione con enti preposti;
- Protezione Civile ed emergenze di carattere ecologico in situazioni di emergenza ambientale e in tempo di pace (monitoraggio arginale nelle emergenze idriche, ricerca e soccorso persone scomparse);

ATTESO che la *Guardie ecologiche Ravenna ODV* nell'istanza evidenzia:

- che le attività di volo sono svolte solo da Piloti-GEV qualificati in possesso di attestati di pilota remoto EASA ENAC, costituiti in *team di volo*, all'interno dei regolamenti previsti dalle aree territoriali specifiche, conformi alle regole del codice della navigazione aerea (ENAC - regolamento UAS-IT vigente) e dai limiti di quota e volo imposti e rilevabili dalle mappe D-FLIGHT;
- che i quattro aeromobili utilizzati sono velivoli di ultima generazione (due dei quali dotati di termocamera, con una autonomia di volo potenziale di oltre 550 min);

CONSIDERATO che gli aeromobili per cui è chiesta l'equiparazione ad aeromobile di Stato sono adibiti ad un servizio di Stato di carattere non commerciale ed esclusivo;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta equiparazione ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione, a far data dalla ricezione dell'istanza e ferma restando la possibilità di far cessare il riconoscimento nel caso in cui venga meno l'utilizzazione degli aeromobili per le finalità pubbliche sopra evidenziate;

DECRETA

ART. 1

1. È riconosciuta, dal 28 marzo 2025, l'equiparazione ad aeromobile di Stato ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione dei seguenti aeromobili:

<i>Costruttore</i>	<i>Modello</i>	<i>Targa D-FLIGHT</i>	<i>N° di serie</i>
DJI	MAVIC 2 DUAL ENTERPRISE	ITA-6973637	298DG8SR017RJP
DJI	MAVIC 3T	ITA-3186936	1581F5FJB229Q00A01E2
DJI	AIR2S	ITA-3962173	3YTBJ5600302R6
DJI	AIR2S	ITA-6561851	3YTDJ1F003L40M

2. L'operatore assicura lo svolgimento delle operazioni di volo degli aeromobili di cui al comma 1 garantendo un adeguato livello di sicurezza, nel rispetto delle specifiche regolamentazioni dettate dagli Enti e Istituzioni competenti preposte.

3. L'equiparazione di cui al comma 1 è riconosciuta limitatamente all'effettiva utilizzazione degli stessi aeromobili per il perseguimento delle finalità pubbliche del *Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente della Provincia di Ravenna ODV* evidenziate in premessa.

ART.2

1. L'equiparazione di cui all'articolo 1 cessa di essere riconosciuta al venir meno dell'utilizzazione degli aeromobili stessi per le finalità pubbliche evidenziate in premessa e richiamate all'articolo 1, comma 3.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

Dott. Costantino FIORILLO